



**COMUNE DI CARPIGNANO SESIA**  
**Provincia di Novara**

**REGOLAMENTO CONSULTA DEI GIOVANI**

## **Titolo I - PRINCIPI GENERALI**

### *Art. 1 – ISTITUZIONE*

1. È Istituita la "Consulta dei Giovani" quale organismo permanente di consultazione ed osservazione sulla condizione giovanile, di comunicazione e di ascolto dei giovani da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune di Carpignano Sesia assicura e riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia da parte dei giovani. I giovani sono una risorsa, la loro partecipazione attiva e concreta e il loro protagonismo contribuiscono alla costruzione ed alla crescita di una società più democratica, solidale, produttiva e sana.
3. La Consulta dei Giovani è lo strumento ed il canale primario e permanente di partecipazione del modo giovanile alla politica del Comune, quale organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta.

### *Art. 2 – FINALITA'*

1. La Consulta dei Giovani è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere non vincolante, su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani nonché le attività sociali, feste e tradizioni che coinvolgono la comunità.
2. La Consulta:
  - a) è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
  - b) propone politiche rivolte ai giovani;
  - c) suggerisce, promuove e collabora alla realizzazione di iniziative giovanili, sociali e di condivisione popolare;
  - d) è strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili;
  - e) promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative inerenti le tematiche giovanili;
  - f) attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
  - g) si rapporta con i gruppi giovanili informali presenti sul territorio;
  - h) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
  - i) Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, e con quelle delle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
  - j) Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali;
  - k) tutela e valorizza le risorse fruibili dai giovani presenti sul territorio comunale operando da stimolo per la costruzione di un solido e sinergico rapporto tra l'associazionismo giovanile, le istituzioni, le scuole, le attività sportive, il volontariato, i servizi civici, i centri di aggregazione giovanile, le attività musicali e il mondo del lavoro.
3. I progetti e le iniziative proposti dalla Consulta devono necessariamente ottenere, dopo il visto del Sindaco, l'approvazione da parte della Giunta o del Consiglio, a seconda della materia di competenza, per trovare attuazione.
4. La consulta dei Giovani collabora con la Pro Loco o con altra associazione operante sul territorio previa intesa per la realizzazione di iniziative, attività o eventi, beneficiando del contributo o parte del contributo straordinario eventualmente erogato all'associazione per tale specifica finalità, nel rispetto della normativa regolamentare dell'Ente in materia di contributi.

### *Art. 3 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI*

1. La Consulta è un organo consultivo.
2. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta, attraverso:
  - a) pareri non vincolanti;
  - b) proposte, iniziative e altre attività specifiche.
3. I pareri, le proposte e le iniziative sono comunicati agli organi comunali dal Sindaco o dall'Assessore Delegato tramite rapporto redatto dalla consulta e firmato dal suo Presidente.
4. La Consulta dei Giovani può operare in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine che verrà istituito da questo Comune e può presentare delibere consultive.

## **Titolo II - PARTECIPANTI**

### *Art. 4 – PARTECIPANTI*

1. Il numero dei partecipanti è illimitato. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovanile Comunale tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni residenti nel comune di Carpignano Sesia.
2. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovanile Comunale, fino al compimento del 25<sup>^</sup> (venticinquesimo) anno di età, tutti coloro che manifestano la volontà di partecipare e, compilato l'apposito modulo di partecipazione (ALLEGATO A al presente regolamento), condividono e rispettano il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

### *Art. 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE*

1. Il modulo di partecipazione è disponibile presso gli Uffici di Segreteria del Comune o scaricabile dal sito del Comune.
2. Il modulo di partecipazione, in occasione della prima convocazione, deve essere inviato al Sindaco, debitamente compilato, che ha 7 giorni di tempo per esaminare ed accogliere la domanda di iscrizione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, l'iscrizione si intende accolta.
3. Una volta formatasi l'Assemblea ed eletto il Consiglio Direttivo, i giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono compilare il modulo di partecipazione al Consiglio Direttivo che ha 15 giorni di tempo per esaminare ed accogliere la domanda di iscrizione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, l'iscrizione si intende accolta.
4. Il modulo di partecipazione compilato deve essere inviato anche al Sindaco o all'Assessore delegato.

### *Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI*

1. I partecipanti hanno diritto di eleggere gli Organi e di essere eletti negli stessi.
2. I partecipanti devono rispettare il presente regolamento, le eventuali regole interne di funzionamento che dovessero essere stabilite e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi della Consulta.
3. I partecipanti svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e correttezza morale.
4. I partecipanti hanno diritto ad essere informati sull'attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea (in caso di assenza). A tal fine, i partecipanti sono tenuti a comunicare tutti i propri dati (indirizzo, numero di cellulare, indirizzo e-mail) al Presidente.

### *Art. 7 – PERDITA DELLA QUALITA' DI PARTECIPANTE E RECESSO VOLONTARIO*

1. La qualità di partecipante si perde per:
  - a) Recesso dall'assemblea;
  - b) Venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ai sensi dell'art. 4;
  - c) Per quanto previsto all'art. 8 c. 3;
  - d) Provvedimento di esclusione disposto dal Consiglio Direttivo per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente regolamento;
  - e) Cinque (5) assenze ingiustificate e consecutive;
  - f) Scioglimento dell'assemblea dei partecipanti;
  - g) Gravi e giustificati motivi quali: un comportamento pregiudizievole all'immagine o all'attività della Consulta e la perdita dei requisiti di onorabilità.
  - h) Ogni organizzazione e associazione rappresentata perde l'appartenenza alla Consulta se, per due volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, ne il membro effettivo o quello supplente partecipano all'Assemblea.
2. La perdita della qualità di partecipante comporta la decadenza dalle cariche eventualmente rivestite.
3. In caso di esclusione del partecipante, il Consiglio Direttivo delibererà con la maggioranza qualificata e con motivazione. L'esclusione dovrà essere comunicata al partecipante escluso entro 15 (quindici) giorni, mediante e-mail con avviso di ricevimento.
4. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Sindaco o suo delegato.

5. Il partecipante che intenda recedere volontariamente dalla Assemblea dei partecipanti dovrà presentare dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo; tale dichiarazione avrà effetto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

### **Titolo III - ORGANI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI**

#### *Art. 8 – ORGANI*

1. Sono organi della Consulta dei Giovani Comunale:

- a) l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) il Consiglio Direttivo.

2. Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito esclusivamente da giovani, di età compresa tra il 16esimo e 25esimo anno dalla data di nascita, iscritti alla Consulta.

3. Nessun componente degli organi della Consulta dei Giovani può ricoprire funzioni istituzionali Tale previsione opera come causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica.

#### *ART. 9 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI*

1. L'Assemblea è costituita dai membri che ne posso richiedere l'adesione specificati nell'art.4.

2. La richiesta di adesione alla Consulta è specificata e regolamentata dall'art.5.

3. L'Assemblea dei partecipanti è l'organo sovrano della Consulta dei Giovani. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i partecipanti iscritti.

#### *Art. 10 – ATTRIBUZIONE DEL VOTO*

1. L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, sempreché la propria adesione alla Consulta dei Giovani sia formalmente intervenuta prima, rispetto alla data di convocazione assembleare.

2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, con eventuale controprova, salvo l'elezione degli organi interni che avvengono a scrutinio segreto con indicazione di un solo nominativo.

#### *Art. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA*

1. La prima convocazione della Consulta è effettuata dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Nel corso della prima riunione, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore, la Consulta eleggerà, a scrutinio segreto, al proprio interno, il Presidente, il Segretario e i membri del Consiglio Direttivo, con indicazione obbligatoria di un nominativo per ciascuna carica o di due nominativi di sesso diverso per ciascuna carica.

2. L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente di regola almeno quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale.

3. La convocazione straordinaria dell'Assemblea può essere disposta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, da almeno un quarto dei partecipanti (tramite richiesta scritta e motivata al Presidente che ne fissa poi la data) e dal Sindaco o dall'Assessore Delegato) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

4. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque (5) giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite avviso informatico. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo tramite avviso telefonico.

5. La convocazione dell'Assemblea è di competenza del Presidente o di un suo incaricato che si avvale dell'utilizzo dei dati forniti dai partecipanti.

6. Ai fini della validità della seduta di Assemblea, in prima convocazione deve essere presente il 50% degli iscritti più uno, mentre in seconda convocazione l'Assemblea risulterà valida comunque. Qualora mancasse il numero minimo (50%+1) dei partecipanti alla prima convocazione dell'Assemblea, la seconda si terrà nello stesso giorno a distanza di un'ora.

7. Le deliberazioni sono prese, in un caso e nell'altro, a maggioranza semplice dei partecipanti presenti e sono impegnative per tutti i partecipanti, anche se assenti o dissenzienti.

8. Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Ogni aderente all'Assemblea ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

10. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

#### *Art. 12 – POTERI DELL'ASSEMBLEA*

1. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere il Presidente, il Segretario e due Membri del Consiglio Direttivo;
- b) l'eventuale adozione di regole interne di funzionamento per disciplinare i lavori dell'Assemblea;
- c) definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore Delegato (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta);
- d) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo da presentare all'Assessore Delegato (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta). L'Assemblea elegge, a maggioranza semplice, il Vice-Presidente e il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, con indicazione di un solo nominativo su ciascuna delle cariche.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) le modifiche allo regolamento della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
- b) lo scioglimento del Consiglio Direttivo.

#### *Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO*

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo deve essere composto da almeno il 40% di entrambi i sessi.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vice-Presidente;
- c) Segretario;
- d) Un membro eletto dall'Assemblea;
- e) Sindaco o Assessore Delegato;

4. Il Sindaco o l'Assessore Delegato deve essere sempre presente ai lavori del Consiglio Direttivo.

5. Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo, salvo il Presidente, sono elettive.

6. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti tramite elezione a scrutinio segreto con l'indicazione obbligatoria di un nominativo per ciascuna carica o di due nominativi di sesso diverso per ciascuna carica. L'indicazione di due nominativi dello stesso sesso per una carica comporta l'annullamento del secondo nominativo indicato.

6. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile per un altro biennio, eccezion fatta per il Sindaco o Assessore delegato

7. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono valide se non sono presenti almeno 3 (tre) consiglieri; spetta al Presidente la dichiarazione di non validità.

8. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.

9. Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.

10. Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:

- a) attività di ricerca;
- b) promozione di attività (culturali, sportive ....);
- c) rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.

12. Il Consiglio Direttivo di regola presenta all'Assessore Delegato (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.

13. I componenti eletti del Consiglio Direttivo decadono per scadenza mandato, per superamento dei limiti di età, per manifesta inattività, per quanto previsto dall'art. 8 c. 3, per mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea e votata a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

14. Il Presidente decade per scadenza del mandato, per superamento dei limiti di età, per manifesta inattività, per mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea e votata a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

#### *Art. 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO*

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza bimestrale e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

#### *Art. 15 – PRESIDENTE*

1. Il Presidente viene nominato dall'Assemblea nei modi di cui all'art. 13.
2. Il Presidente:
  - a) presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo garantendo il corretto svolgimento delle adunanze;
  - b) rappresenta la Consulta di fronte agli organi comunali;
  - c) ha la facoltà di assegnare e rimuovere deleghe tematiche ai membri della Consulta;
  - d) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  - e) ha il compito di convocare i partecipanti avvalendosi dei dati da loro forniti o di delegare un suo incaricato ad assolvere questo compito.

#### *Art. 16 – IL VICE-PRESIDENTE*

1. Svolge le funzioni di Vice presidente il più anziano dei membri del Consiglio direttivo.

#### *Art. 17 – SEGRETARIO*

1. Il Segretario è una carica elettiva nei modi stabiliti dall'art.13.
1. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

#### *Art. 18 – PARTECIPAZIONE*

1. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto) di:
  - a) esperti;
  - b) rappresentanti di Enti e Associazioni;
  - c) funzionari e dipendenti comunali.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo che l'Assemblea stessa non decida a maggioranza dei presenti di rendere la seduta segreta.

#### *Art. 19 – SEDE*

1. La sede della Consulta dei Giovani viene individuata nella sede comunale, di regola nella sala consiliare.
2. La Consulta dei Giovani può chiedere l'utilizzo della sala consiliare a titolo gratuito anche per attività strettamente propedeutica funzionale all'attività della Consulta stessa.
3. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco su richiesta del Presidente della Consulta.

#### *Art. 20 – DURATA*

1. La Consulta dei Giovani non ha una scadenza prefissata, essendo un organo a libera adesione. I membri dell'Assemblea decadono secondo quanto stabilito dall'art.7 del presente regolamento.

#### *Art. 21 – MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO*

1. Il regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta.
2. L'Assemblea, di sua iniziativa, tramite l'Assessore delegato, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

*Art. 22 – RINVII*

1. Per quanto qui non previsto, i rapporti con la Consulta dei Giovani sono disciplinati dal vigente Statuto del Comune di Carpignano Sesia e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per quanto applicabile.